

COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

Ordinanza nr.11 del 25.02.2010

Prot. 1680

IL SINDACO

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, nr. 320;

Visto l' art.32 della legge 23 dicembre 1978, nr. 833;

Visto l' art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall' Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, nr. 281, concernente " Legge quadro in materia di animali d' affezione e prevenzione del randagismo" ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il " Recepimento dell' accordo tra i ministri della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-terapy", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Vista l' Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 03 marzo 2009, concernente " Tutela dell' incolumità pubblica dall' aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 68 del 23 marzo 2009;

Considerato che:

si rende necessario ed urgente l' adozione di provvedimenti volti ad uniformare e dare corretta applicabilità alle diverse normative esistenti in materia di circolazione e gestione dei cani, da chiunque condotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché il recepimento delle ulteriori prescrizioni introdotte con l' Ordinanza ministeriale del 03 marzo 2009, che diversamente rimarrebbero prive di qualsiasi previsione sanzionatoria;

Visto l' art. 54 del D.Lgs. nr. 267/2000 recante il testo unico, delle norme sull' Ordinamento degli enti locali, modificato dall' art. 6, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, convertito con legge 24 luglio 2008, nr. 125;

Visto il decreto del Ministero dell' Interno 5 agosto 2008;

Visto l' art. 7-bis del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti gli artt. 13 e 16 della legge 18 giugno 1981, nr. 689;

Tenuto conto che il testo della presente ordinanza è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura di Viterbo- Ufficio Territoriale del Governo- ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000,nr.267;

ORDINA

1. I cani, da chiunque condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non possono essere lasciati liberi se non nelle aree cani appositamente attrezzate;
2. al di fuori di tale aree, i cani debbono essere sempre condotti muniti di guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50;
- 3.i proprietari o i conduttori dei cani devono avere con se idonea museruola da applicare all' animale in caso di rischio per l' incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- 4.il proprietario e il detentore di un cane devono affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
5. i proprietari/ conduttori di cani debbono sempre provvedere a raccogliere le deiezioni e debbono sempre essere muniti di strumenti idonei a tale uso;
6. i medici veterinari liberi professionisti devono, nell' interesse della salute pubblica, segnalare ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell' incolumità pubblica;
- 7.i proprietari di cani che saranno individuati con appositi provvedimenti delle autorità competenti devono svolgere idonei percorsi formativi;
8. i proprietari/detentori dei cani nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all' art. 3 dell' Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, debbono contrarre la polizza assicurativa per danni contro terzi causati dal proprio cane;

9. alle persone indicate nell' art. 4, comma 1 dell' Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, è vietato detenere i cani inseriti nel registro di cui al punto precedente;
10. è sempre vietata la vendita di cani sottoposti ad interventi chirurgici di recisione delle corde vocali, o taglio delle orecchie, o taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alla razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard;
11. è sempre vietato l' utilizzo di animali di qualunque specie per l' accattonaggio;
12. le norme di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 della presente Ordinanza non si applicano a cani addestrati, che accompagnano le persone diversamente abili.

SANZIONI

Ferma restando le applicazioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall' art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, la violazione dei punti 1,2,3,4,5 della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa di:

- . 50,00 euro, alla prima violazione;
- . 100,00 euro, nel caso di seconda sanzione;
- . 200,00 euro, a partire dalla terza violazione, con facoltà per il trasgressore di estinguere l' illecito mediante pagamento della somma.

La violazione dei punti 6,7,8,9,10, della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa di 200,00 euro, potendosi altresì applicare la misura del sequestro amministrativo del cane, ai sensi dell' art. 13 della legge 689/81.

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto di Viterbo ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, nr. 267, verrà resa pubblica mediante affissione all' Albo pretorio della Casa Comunale con esecuzione immediata.

La presente Ordinanza viene notificata al *Comando Polizia Locale del Comune di Capodimonte*, al *Comando Stazione Carabinieri di Capodimonte*, al *Comando Stazione Guardia Forestale dello Stato di Montefiascone* e al *Comando Polizia Provinciale di Viterbo* per quanto di competenza ed esecuzione.

A norma dell' art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza annulla le precedenti per materia.

IL SINDACO
F.to MARIO FANELLI